

ALLLEGATO 1**Commissione Turismo e Industria Alberghiera
della Conferenza delle Regioni e Province Autonome**

Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19

DOCUMENTO UNIFICATO che assembla i due documenti già approvati dalla Commissione ed inviati alla Conferenza in data 24.03.20 ed approvati nella seduta della Conferenza del 31.03.2020

Preliminarmente si segnala l'opportunità, come fatto per il settore della Cultura, di raggruppare in un unico e specifico articolo tutte le misure di supporto al settore del turismo, sia per dare il giusto rilievo al settore turistico ormai vera e propria industria del settore produttivo del nostro Paese, sia per rendere più agevole alle imprese del settore la sua lettura e comprensione, sia come ulteriore valorizzazione all'impegno che si sta approfondendo nel sostegno a questo importante settore, così gravemente colpito.

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI**emendamento****Introdurre un nuovo articolo****Art.....****(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)**

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
 - a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

RELAZIONE

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considera-

zione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

Il costo della misura è stimato in circa 830 milioni di euro per l'anno 2020, circa 580 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 330 milioni di euro per l'anno 2022.

Emendamento all'art. 57

Art 57

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Al comma 1, dopo le parole "in favore delle banche" aggiungere "e dei fondi di garanzia pubblici".

Motivazione

Estendere l'ambito di operatività di questa norma anche ai Fondi di Garanzia regionali, per le operazioni non riassicurate al Fondo di Garanzia Legge 662/96.

Emendamento all'art. 61

Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Al **comma 1** del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole "sono sostituite da "e 24" sono aggiunte le seguenti parole: "**e dopo le parole del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono aggiunte le seguenti parole: 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**";
2. Al **comma 2** lettera **a)** dopo le parole "centri natatori" aggiungere "**ivi compresi impianti aventi finalità turistiche**"
3. Al **comma 2** lettera **l)** dopo le parole "parchi tematici" aggiungere "**ivi compresi Agriturismi e Masserie Didattiche**"
4. Al **comma 2** lettera **p)** dopo le parole "manifestazioni e spettacoli" aggiungere "**e la fruizione di itinerari turistici**"
5. Al **comma 2** lettera **q)** dopo le parole "guida e assistenza turistica" aggiungere "**ivi compresi i maestri di sci**"
6. Al **comma 4** dell'articolo 61 del DL 18/2020:
 - a) le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "**entro il 31 dicembre 2020**";
 - b) le parole: "a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "**a decorrere dal 31 dicembre 2020**".

Motivazioni

La norma risponde all'obiettivo di sospendere i termini per i versamenti, previsto dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per le ritenute IRPEF di cui all'art. 23 e 24 del DPR n. 600/1973 anche al versamento delle trattenute delle addizionali regionale e comunale.

Il termine del 31 maggio per l'effettuazione dei versamenti (sia pure anche in forma rateale) risulta troppo ristretto ed inadeguato nei confronti delle imprese turistiche (nonché di quelle commerciali e dei servizi legati

al turismo) che, dopo l'anticipata conclusione della stagione invernale, subiranno inevitabilmente gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza in atto anche per la prossima stagione estiva.

Inserire anche le masserie didattiche tra i beneficiari del fondo di cui all'art. 78 in quanto gli Agriturismi e le Masserie didattiche, al pari delle altre strutture turistico ricettive, lamentano notevoli danni a causa dell'azzeramento del turismo scolastico per effetto dell'emergenza Coronavirus, segnalando in particolare che nelle misure indicate dal Governo non si parla di masserie didattiche, ma solo di agriturismi.

emendamento

Introdurre un nuovo articolo, 65-bis come segue:

Articolo 65-bis

(Credito d'imposta per strutture turistico-ricettive ed impianti termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, impianti termali, Spa e centri benessere) o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

Motivazione

Si ritiene imprescindibile estendere le misure di cui all'art. 65 del decreto in esame (Credito d'imposta per botteghe e negozi) alle strutture ricettive alberghiere ed all'aria aperta ed agli impianti termali* prevedendo altresì che il credito d'imposta nella misura del 60 per cento sia previsto non solo per il canone di locazione, ma anche per l'affitto d'azienda.

Emendamento all'art 72

All'art. 72, comma 1, lettera b) dopo la parola "investimenti" aggiungere "e da ENIT- Agenzia nazionale del Turismo;"

Motivazione

Si ritiene indispensabile il coinvolgimento dell'ENIT nella fase di potenziamento della promozione del sistema Paese poiché il turismo è stato uno dei settori più colpiti e richiede quindi un'azione specifica di rilancio all'estero.

Emendamento

Dopo l'articolo 95 inserire l'art 95 Bis

Art 95 Bis

(Sospensione versamento canoni demaniali marittimi)

1. Per le strutture turistiche balneari che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è **sospeso per l'anno in corso**, il pagamento dei canoni demaniali dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamenti dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.

Emendamenti all'Art 35

Art. 35

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

Al comma 3 dopo le parole “*le associazioni di promozione sociale*” aggiungere “**e le Pro Loco**”.

Motivazione

Consentire anche per le associazioni Pro Loco, riconosciute ai sensi delle rispettive Leggi Regionali ma non iscritte al Terzo settore, che le scadenze dei termini per gli adempimenti previsti ricadenti all'interno del periodo emergenziale, siano prorogate alla data del 31 ottobre 2020.

Reddito di imposta

Prevedere credito di imposta pari al 50% della riduzione del fatturato delle strutture turistiche ricettive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 rapportati alle stesse mensilità del 2019, 2018 e 2017.

Emendamento

Articolo ...

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

Motivazione

A causa dello stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus si sono determinate significative riduzioni dei flussi turistici, che hanno causato rilevanti riduzioni di fatturato.

Le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare tali perdite. Inoltre, anche quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce la metà del nostro mercato.

Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese, per evitare la decimazione di un settore che produce più del dieci per cento del PIL e dà lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti. Si propone di introdurre uno strumento che, sotto forma di detrazione fiscale, possa ristorare almeno in parte la perdita di fatturato alle imprese del settore che certifichino il calo di fatturato. La norma è volta a realizzare un primo livello di tutela, in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

Agenzie di Viaggio e Tour Operato rappresentano, insieme alle strutture ricettive, il cuore pulsante del settore turismo, quali principali attori dell'intermediazione di viaggio. La necessità di sostenere questa categoria è dettata non solo dalla finalità di salvarla da possibili fallimenti, ma anche dalla volontà di preservare gli attori che presto incideranno fortemente nelle dinamiche di recupero delle quote di mercato soprattutto interna-

zionali. Senza il loro apporto per molte destinazioni turistiche nazionali sarà quasi impossibile riposizionarsi sui mercati esteri.

Sospensione dei mutui

Art 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Si valuta positivamente la **sospensione dei mutui** per le imprese. Tuttavia, si ritiene che la sospensione prevista per un periodo di tre mesi non sia sufficiente. Si ravvisa l'esigenza di un **periodo più lungo di sospensione (fino al 31.12.2020)** e anche l'espressa previsione che la scadenza del mutuo sia traslata in avanti per un periodo corrispondente alla sospensione nonchè prevedere modalità che **consentano una maggiore facilità a disporre di capitale circolante**.

Prevedere la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui per imprese turistiche nonché l'azzeramento delle commissioni bancarie e postali sulle operazioni di anticipazione delle fatture per le annualità 2020 e 2021.

Bonus vacanza

Necessario e prioritario adottare con urgenza misure che incentivino gli italiani a scegliere l'Italia per le proprie vacanze, inserendo uno strumento che preveda, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, la possibilità di detrazione dall'imposta lorda dovuta delle spese per vacanze in Italia. Prevedere un "**Bonus vacanza**" per le vacanze in Italia, in termini di detraibilità fiscale (fino a percentuale da definire e con un ragionevole tetto per persona di 500 €) delle spese sostenute dai cittadini italiani per vacanze in Italia, per le spese di pernottamento in strutture ricettive, spese per trasporto pubblico, spese per ingressi a musei, monumenti, servizi turistici, etc. Si ha ragione di ritenere che la misura proposta sia compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, in quanto costituirebbe un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 107, par. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Richiesta di inserire anche le strutture turistiche ricettive extralberghiere anche per le tipologie in assenza

emendamento

Introdurre il seguente nuovo

Articolo

(Detrazione d'imposta delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia e dare nuovo impulso alla ripresa del turismo incentivando i flussi turistici sul territorio nazionale, dall'imposta lorda dei cittadini italiani che effettuino uno o più periodi di vacanza sul territorio nazionale, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, si detraggono le spese sostenute nel territorio nazionale per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive, spese di viaggio tramite trasporto pubblico sostenute per raggiungere e ritornare dal luogo di vacanza, spese per ingressi a musei e monumenti e per servizi turistici, per una percentuale pari al 30% della spesa complessivamente sostenuta e per un importo complessivo detraibile pari a 500 € per persona. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12. L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della stessa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nei limiti di capienza del fondo specifico.

2. Per periodo di vacanza deve intendersi un arco temporale che comporti almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse e in luoghi diversi. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nel medesimo arco temporale.

3. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva, dal servizio di trasporto pubblico e delle strutture che gestiscono gli ingressi a musei e monumenti, o di servizi turistici, devono attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

RELAZIONE

L'emendamento si propone di introdurre una forma di incentivazione alla domanda interna di beni e servizi connessi al settore turismo, che sarà l'unica forma in grado di sopperire, anche se solo in parte, alla mancanza di domanda estera nei mesi a venire, soprattutto di origine europea e nord americana. Bisogna consentire ai soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche una detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale. Oggetto della detrazione dovrebbero essere, in misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le spese per tutti i principali servizi che normalmente vengono utilizzati nell'ambito dello svolgimento di viaggi: da quelle per il pernottamento presso strutture ricettive a quelle effettuate presso i pubblici esercizi - ristoranti, bar e attività di intrattenimento - alle visite guidate nei luoghi di soggiorno durante i viaggi medesimi, acquistati tanto direttamente dai fornitori quanto per il tramite attività di intermediazione.

Cassa Integrazione in Deroga

Valutando positivamente la possibilità di avvalersi della **Cassa Integrazione in deroga** per i lavoratori del settore, avendo forte la preoccupazione per i lavoratori stagionali, per i quali non si è provveduto a prorogare la Naspi, ma beneficiari di una indennità *una tantum*, si ritiene necessaria una particolare attenzione verso il comparto del turismo che, già da ora ed indipendentemente dalla durata del periodo di emergenza, ha subito e subirà danni economici rilevanti, in misura probabilmente mai sperimentata finora, assistendo, praticamente, ad un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale.

Emendamento

Art. 22 All'Art 22 comma 1, dopo le parole "civilmente riconosciuti" aggiungere "con priorità per le imprese del comparto turistico".

Indennizzo

Prevedere un **INDENNIZZO** (e non un credito d'imposta) per imprese e professionisti del settore turismo in ragione di una percentuale della differenza negativa registrata - su base mensile - dei ricavi e compensi nel 2020 rispetto al mese corrispondente del 2019. Viene richiesto anche il supporto ai costi di affitto dei locali in cui svolgono l'attività d'impresa che riteniamo più che legittime.

Imposta di soggiorno

È opportuno un intervento sul contributo e **sull'imposta di soggiorno** che da un lato riduca i livelli massimi previsti per legge nazionale per persona per notte (riduzione almeno del 50%) e dall'altro definisca in maniera chiara il ruolo del soggetto che riscuote l'imposta - l'attività ricettiva - escludendo l'individuazione di reati penali, ma solo amministrativi in caso di ritardo di riversamento dell'imposta riscossa dai clienti ai Comuni di competenza. È molto importante, altresì, prevedere una congrua sospensione del termine del pagamento della tassa di soggiorno, art. 4 D.lgs. n.23/2011, fino a dicembre 2020, termine entro il quale devono essere effettuati i versamenti e la cancellazione di eventuali sanzioni.

Primo emendamento

Si propone l'introduzione del nuovo

Articolo

(Imposta di soggiorno)

Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

RELAZIONE

Le disposizioni sono volte ad evitare che l'impresa in crisi di liquidità, che si trovi costretta a ritardare il pagamento dell'imposta di soggiorno, sia soggetta a gravose sanzioni, che a causa di una lacuna dell'ordinamento possono addirittura implicare il reato di peculato.

Secondo emendamento

Si propone l'introduzione del nuovo

Articolo ...

(Riduzione dei contributi e dell'imposta di soggiorno)

1. Fino al 31 dicembre 2021 l'importo massimo del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è ridotto a 5 euro per notte di soggiorno, l'importo massimo dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è ridotto a 2,50 euro ed è sospesa l'applicazione di quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 46 del Decreto legge 2019, n.124 nonché al comma 1129 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.i Comuni che applicano il contributo o l'imposta di soggiorno provvedono ad adeguare i propri provvedimenti di regolamentazione per adeguarsi a quanto previsto al precedente comma entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

RELAZIONE

L'imposta di soggiorno costituisce, fin dalla sua introduzione, un differenziale negativo per la competitività delle destinazioni turistiche italiane rispetto alle offerte di molti competitor europei e mondiali. Si ritiene opportuno un intervento che, per l'anno in corso e per il 2021, contribuisca al rilancio della competitività dell'Italia come destinazione. In tale logica si propone di dimezzare i livelli massimi attualmente consentiti per l'applicazione del contributo di soggiorno nel Comune di Roma Capitale e dell'imposta di soggiorno in tutti gli altri Comuni che attualmente adottano l'imposta, sospendendo al contempo, sempre fino al 31 dicembre 2021, gli effetti della disposizione introdotta al comma 1 bis dell'articolo 46 del Decreto fiscale 2019 che consente ai Comuni capoluogo in cui le presenze turistiche siano di almeno venti volte superiori al numero di residenti di elevare l'imposta di soggiorni fino all'importo massimo del contributo di soggiorno applicato da Comune di Roma Capitale.

Sospensione di versamenti, ritenute e contributi

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché la certezza, al contrario, del permanere, per lungo tempo, dei suoi effetti, induce a ritenere necessaria la previsione di un ragionevole allungamento dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, per gli adempimenti e i versamenti di

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Pertanto, si chiede venga inserita la sospensione fino al 31 dicembre 2020 per i versamenti prevedendo il 1° gennaio 2021 come data di inizio del pagamento, che dovrà avvenire in forma rateizzata.

Lavoro stagionale

Stante la situazione di incertezza nel comparto del turismo anche verso il possibile andamento della prossima stagione estiva, le imprese del settore, che si trovano in oggettiva difficoltà previsionale, andrebbero incentivate a non sospendere le assunzioni dei lavoratori stagionali (normalmente, circa 500.000 persone nell'anno 2019). Perché ciò avvenga, si chiede l'inserimento di una misura di protezione consistente nella possibilità, in caso di necessità, **anche per i dipendenti stagionali che saranno assunti per la stagione estiva e primaverile di essere ammessi a fruire del trattamento di cassa integrazione in deroga.** Verificare altresì per gli stagionali la possibilità di ulteriori misure di sostegno, pur nella consapevolezza delle difficoltà tecniche e giuridiche che derivano dal fatto che non si è in presenza di soggetti che hanno un contratto formalizzato.

emendamento

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Al comma 1 dopo le parole "è riconosciuta un'indennità per il" Sostituire "mese di marzo" con "periodo equivalente alla stagionalità media così come desumibile dai contratti del biennio precedente".

Al comma 2 dopo le parole "l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa" aggiungere **"e garantisce la cadenza mensile nell'erogazione dell'indennità dovuta".**

Motivazione

Per i lavoratori stagionali oltre all'indennità, riconosciuta per il mese di marzo, si chiede una continuità del reddito in considerazione del fatto che con ogni probabilità la stagionalità estiva risulterà compromessa, venendo meno la continuità assicurativa e reddituale per questa tipologia di lavoratori.

L'indennità a favore dei dipendenti stagionali viene erogata dall'INPS che ne ha anche il monitoraggio. Vanno garantiti tempi certi e brevi per il pagamento di tali indennità per assicurare ai lavoratori stagionali e alle loro famiglie continuità reddituale.

Professionisti del settore turismo

Si chiede l'estensione a tutte le professioni turistiche, sia ordinistiche che non, delle misure di aiuto previste dal DL 18/2020 e l'introduzione per gli anni fiscali 2020-2021 di un regime forfettario per redditi inferiori a € 100.000, senza limite di concorso con reddito da lavoro dipendente e senza limiti di beni strumentali.

Pagamenti delle utenze

Benché, a causa del sostanziale azzeramento dell'attività, anche i costi delle utenze possono prevedersi in netto calo, le difficoltà di cassa prevedibili per le imprese turistiche potrebbero essere tali da non consentirne il pagamento nei termini temporali dovuti.

Si chiede, quindi, di inserire per tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e più in generale le micro, piccole e medie imprese del turismo (a prescindere dalla ragione sociale, in coerenza con la definizione della Commissione Europea) sul territorio nazionale, la sospensione dei pagamenti delle utenze, prorogando il termine più a lungo possibile o comunque al termine al 31 dicembre 2020 ed autorizzando la rateizzazione in 24 mesi, a partire da gennaio 2021.

Versamento premi assicurativi e diritti camerali

In analogia a quanto sopra, si ritiene opportuno chiedere di estendere alle imprese turistico ricettive ubicate su tutto il territorio nazionale la sospensione di termini per i versamenti dei diritti camerali e il termine per la corresponsione dei premi assicurativi, ferma restando la garanzia della relativa copertura.

EMENDAMENTI

1. Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

Al comma 7 dopo le parole “*territorialmente competente*” aggiungere “*e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali degli albergatori sugli alberghi disponibili ed adeguati*”.

Motivazione

Per migliore l’informazione al Prefetto è opportuno che egli senta anche i rappresentanti regionali degli albergatori.

2. Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Al comma 1 sostituire le parole “*nove settimane*” con “**13 settimane**”

Motivazione

Il turismo ha tempi di riavvio molto diversi da altri settori, si propone pertanto che per le imprese turistiche vi siano ulteriori 4 mesi . La deroga alla L. 148 / 2015 deve valere per 13 mesi.

3. Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Al comma 1 dopo le parole “fondo di integrazione salariale” aggiungere “**con priorità per le imprese del comparto turistico**”.

4. Art. 53 (Misure per il credito all’esportazione)

Al comma 1, dopo le parole “nel settore croceristico” aggiungere le seguenti “**e al settore alberghiero**”.

Motivazione

Le navi da crociera sono come alberghi galleggianti per molti aspetti di offerta turistica.

5. Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

al comma 2 dopo le parole “imprese agricole” aggiungere le parole “**ivi comprese gli Agriturismi e le masserie didattiche**”.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI AL GOVERNO

Insieme ai Decreti legge varati dal Governo è fondamentale un intervento altrettanto poderoso sulla concessione di nuovo credito alle imprese, con una regia coordinata di 3 attori, come fino ad ora non è mai successo: Banca Centrale Europea, Autorità Bancaria Europea e Stato. La prima dovrà immettere nel sistema una quantità importante di liquidità destinata alle imprese, tramite il sistema creditizio; la seconda dovrà contestualmente ridurre i vincoli per la concessione del credito, azione in mancanza della quale sarebbe del tutto inutile l’azione della BCE; il terzo dovrà intervenire con proprie garanzie, a prima richiesta, a supporto delle banche che erogheranno. Va inoltre rafforzato ulteriormente il Fondo di Garanzia con la sospensione del Rating bancario.

Si affianchi a tale richiesta anche il prolungamento dei termini di utilizzo dei Fondi Por Fesr, FSE, Par FSC, per consentire il completamento delle opere in essere e anche le possibili rimodulazioni della spesa.
La grave crisi ha colpito in misura durissima l'industria turistica europea; l'Unione Europea deve finalmente considerare il turismo quale settore strategico di sviluppo destinando ad esso programmi e risorse specifiche utili per risollevare in tempi brevi il comparto.